

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Giudice Delegato: dott. Giorgio JACHIA

Numero Sentenza: 664/2025 del 10/07/2025

Liquidazione giudiziale n. 566/25

SWAG INTERNATIONAL S.R.L.

c.f./p. iva 17565691007, Via Tirso n. 26 Roma

Curatori:

Avv. NERVI Giovanni NRVGNN56R05H501Q

Dott. BARATTA Alessandro Ireneo BRTLSN65T02Z132J

PEC PROCEDURA: lg566.2025roma@pecliquidazionigiudiziali.it

Decreto di esecutività dello stato passivo: 14 aprile 2026

Comunicazione ai creditori: 24 aprile 2026

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ESECUTIVO

ex artt. 206 e 207 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Ill.mo signor Giudice Delegato alla procedura sopra indicata,

l'Ing. Paolo Livio ORLANDO, c.f. RLNPLV69A02H501Z, nato a Roma il 02/01/1969 ed ivi residente alla Via degli Scipioni n. 151, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale delle Milizie n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Arpaia (RPALSN74L69H501C), che lo rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato ex art. 83 c.p.c., il quale procuratore dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e/o comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

alessandraarpaia@ordineavvocatiroma.org

ammesso nel progetto dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale n. 566/25 di questo Tribunale al numero di **cron. 1321**, domanda del 12/11/2025, per Euro 83.819,82, e **non ammesso per Euro 228.509,57** quale differenza residua della maggior somma richiesta di Euro 312.329,39, come da **decreto di esecutività dello stato passivo del 14 aprile 2026** e comunicazione ai creditori del 24 aprile 2026,

PROPONE OPPOSIZIONE

ai sensi dell'art. 206, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza avverso il **decreto del 14 aprile 2026** che ha reso esecutivo lo stato passivo nella parte in cui ha **rigettato la domanda per l'importo di Euro 228.509,57**, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.

Il presente ricorso viene depositato **entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto**, avvenuta in data 24 aprile 2026.

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Cronologia del rapporto con Swag International S.r.l.



1. Costituzione del rapporto e prime operazioni (maggio-agosto 2021)

In data 14 maggio 2021, l'Ing. Orlando si registrava come cliente sulla piattaforma SWAG, aprendo un wallet (portfolio digitale) personale sul quale effettuare versamenti in Euro e operazioni in Bitcoin (BTC) per l'acquisto di servizi di noleggio di macchine da mining di criptovalute.

Tra maggio e agosto 2021, l'odierno opponente eseguiva i seguenti versamenti documentati:

- 14/05/2021: bonifico di € 500,00;
- 17/05/2021: acquisto ATM di BTC per € 10,00 e € 1.000,00;
- 17/05/2021: bonifico di € 5.000,00;
- 19/05/2021: bonifico di € 5.500,00;
- 23/08/2021: bonifico di € 10.500,00.

Con tali somme, l'Ing. Orlando procedeva al noleggio di tre macchine da mining:

- **MASTER MINER L33** con codice Z8WN-AJ16-49XB-ICGF (ordine n. 0000064981);
- **STANDARD MINER L33** con codice I850-T9HB-DMA7-J3UV (ordine n. 0000071726);
- **MASTER MINER L33** con codice 4TR7-WNIV-9GKO-0L1D (ordine n. 0000072896).

Tutti i contratti di noleggio prevedevano una **garanzia di rendimento minimo**: qualora la macchina al termine del noleggio avesse prodotto con il mining un valore di Bitcoin inferiore al suo costo di acquisto, sarebbe stato riconosciuto il rimborso in BTC della differenza tra il costo di acquisto ed il valore minato.

2. Operazioni successive (2023-2024)

Nel periodo 2023-2024, l'Ing. Orlando proseguiva il rapporto con Swag effettuando ulteriori versamenti e noleggiando nuove macchine della serie "Evolution":

- 25/05/2023: bonifico di € 5,00 e € 1.000,00;
- 29/05/2023 noleggio **BUNDLE MINER X5** con codice MB78-X9RO-5I1K-6THN (ordine n.O-6299-2299);
- 26/03/2024: trasferimento da exchange Coinbase di BTC 0,1637386 (controvalore € 9.734,82);
- 26/03/2024: bonifico di € 1.500,00 e noleggio di due macchine **EVOLUTION EXCLUSIVE (EVOLUTION EXCLUSIVE UPFRONT** con codice 29DT-B1SH-XA5P-ZYJR - Ordine n.O-3141-5200; **EVOLUTION EXCLUSIVE** con codice 469S-NIMZ-C5PL-BU3K -Ordine n.O-5516-7998);
- 12/04/2024: bonifico di € 1.000,00;
- 03/07/2024: bonifico di € 1.005,00 e noleggio di due macchine **EVOLUTION ADVANCED UPFRONT** con codice 5CV1-KPX3-ISLM-GO0H (Ordine n.O-3115-1771) e con codice 92VT-KW5J-D7Y4-ENPG (con medesimo Ordine n.O-3115-1771);
- 16/07/2024: bonifico di € 5.505,00;
- 20/07/2024: acquisto di token \$SWA per € 5.000,00;
- 21/07/2024: bonifico di € 5.505,00;
- 24/08/2024: bonifico di € 10.005,00;
- 24/09/2024: bonifico di € 5.025,00;
- 27/09/2024: bonifico di € 7.025,00;
- 28/09/2024: noleggio macchina **HLT EVOLUTION PACK EXCLUSIVE UPFRONT** con codice P9N8-ECKB-0QOX-WT3L con Ordine n.O-5182-6115 (€ 18.875,00);
- 28/09/2024: acquisto di Token HLT Pack con Ordine n.O-1176-7499 per un costo di € 5.000,00;
- 28/10/2024: bonifici per € 15.000,00 e € 4.000,00;



- 29/10/2024: noleggio macchina **HLT EVOLUTION PACK EXCLUSIVE UPFRONT** con codice TEZM-UB15-WRG9-PHLO (Ordine n.O-7462-3345);
 - 05/11/2024: bonifico di € 4.000,00;
 - 06/11/2024: acquisto di Token HLT Pack con Ordine n.O-4422-2491 per un costo di € 5.000,00
- Totale versamenti documentati: € 83.819,82**

3. Interruzione dell'accesso alla piattaforma (marzo 2025)

In data **6 marzo 2025**, Swag comunicava la **sospensione dell'accesso all'area personale** per "lavori di aggiornamento e ottimizzazione" della piattaforma. Tale accesso non è mai stato ripristinato.

L'ultimo estratto conto disponibile è quello del **3 marzo 2025**, che evidenziava le seguenti giacenze sul wallet dell'Ing. Orlando:

- **EURO:** € 1.092,48
- **BITCOIN:** BTC 1,07766425
- **Token \$SWA:** 44.212,74053200
- **Token \$HLT:** 382.523,9

L'Ing. Orlando sollecitava ripetutamente informazioni sulla riapertura della piattaforma e sull'accesso ai propri fondi, senza mai ricevere risposte esaustive.

In data 31 marzo 2025, Swag comunicava per la prima volta l'avvio di trattative con "realità estere" per il subentro nella gestione.

4. Apertura della liquidazione giudiziale

In data **10 luglio 2025**, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Procedure Concorsuali emetteva **Sentenza di Dichiarazione di Liquidazione Giudiziale** della Swag International S.r.l.

5. Domanda di ammissione al passivo e suo accoglimento parziale

In data 12 novembre 2025, l'Ing. Orlando presentava domanda di ammissione al passivo per complessivi **€ 312.329,39**, comprensivi di:

- € 83.819,82 per bonifici e versamenti eseguiti;
- € 228.509,57 per giacenze in criptovalute (BTC, token \$SWA e \$HLT) e mancato mining delle macchine in corso di noleggio alla data di chiusura della piattaforma.

6. Motivazioni specifiche dei curatori e del Giudice Delegato

Nella comunicazione del 24 aprile 2026, i curatori hanno esplicitato le seguenti motivazioni a sostegno dell'esclusione del credito eccedente la somma di € 83.819,82:

a) **Sulla documentazione prodotta:** "il residuo credito richiesto non risulta provato dalla documentazione prodotta dall'istante" e "l'istante non è stato in grado di dimostrare l'effettiva sussistenza, nel 'Balance' del proprio 'Wallet' alla data di apertura della Liquidazione giudiziale, delle ulteriori ragioni di credito";

b) **Sulle email ordinarie:** "la documentazione prodotta dall'istante, con specifico riferimento alle dichiarazioni provenienti dal fallito è priva di data certa (non assicurando tale requisito la mail ordinaria che è priva della marcatura temporale) e, come tale, inopponibile alla massa dei creditori, rivestendo il curatore la posizione di 'terzo' rispetto agli atti compiuti dal fallito, anche se qualificabili come riconoscimento di debito";



c) **Sull'inesistenza fisica degli asset:** "non vi è prova della effettiva sussistenza dei token e/o dei Bitcoin prodotti dalle macchine noleggiate da Swag";

d) **Sul credito per imposte:** "la richiesta di ammissione dell'importo di € 571,00, non può essere accolta perché trattasi di imposta che grava sul contribuente in ragione di base imponibile che deve ragionevolmente presumersi come percepita".

Il Giudice Delegato, con **decreto del 14 aprile 2026**, ha **ammesso il credito nell'importo di € 83.819,82 in chirografo** ed ha **escluso il residuo di € 228.509,57 per difetto di prova**, come eccepito dai curatori.

7. Elementi emersi dal verbale di verifica dello stato passivo del 14 aprile 2026

Dal verbale dell'udienza di verifica dello stato passivo emerge un fatto di assoluta rilevanza: l'**Avv. Benedetto Marzocchi Buratti**, rappresentante di circa **50 creditori con posizioni analoghe** a quella dell'Ing. Orlando (crediti per giacenze in criptovalute e mining), ha illustrato al Giudice Delegato argomenti che meritano la massima considerazione:

"Il tema concerne, in sintesi, il valore probatorio di parte della documentazione prodotta a giustificazione del credito che il singolo istante chiede sia ammesso al passivo della liquidazione giudiziale. La difficoltà di riscontro è aggravata, purtroppo, dalla assenza di sufficiente documentazione contabile e **l'assenza degli estratti conto di SWAG per ogni singola posizione**. Pur in tale contesto si ritiene che, **in ragione anche della omogeneità della documentazione prodotta**, mail screenshot, **stringhe di transazioni in criptovalute, saldo dei wallet** ed altro, si possa dedurre la **natura probatoria della documentazione prodotta** ponendola, peraltro, in relazione con gli investimenti iniziali e l'andamento di mercato della valuta di riferimento. Le mail, a mero titolo esemplificativo, provengono dalla società in liquidazione ed appaiono, nella tipologia e conformazione, comuni a tutti gli interessati di talché appare del tutto inverosimile che costoro si siano messi d'accordo per formare documentazione di riepilogo ovvero di conferma di investimento inventiera. Ancora, in diverse istanze (ad esempio Matteo Bertucci, Sergio Porazzi, Valeria Putzolu, ecc..) sono stati allegati i **file c.d. 'csv' ovvero file riepilogativi contabili che riproducono fedelmente la posizione del singolo soggetto e non sono modificabili** tanto che venivano integralmente utilizzati anche da società esterne (Cryptobooks) ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali. Anche per quanto concerne il riscontro sulla esistenza - almeno quando la società in liquidazione era in bonis - delle criptovalute, si sono prodotte le relative **stringhe di controllo ovvero codici, immodificabili, attraverso i quali è possibile tracciare il movimento della valuta virtuale ed associarla facilmente al singolo soggetto** e più specificatamente sono state prodotte le **verifiche in blockchain** (vedasi ad esempio i citati Matteo Bertucci o Sergio Porazzi o Valeria Putzolu...ecc...ecc..) dal che risulta il passaggio da wallet esterno in blockchain al Wallet di Swag dandone prova definitiva dell'esistenza dei bitcoin e della regolare movimentazione. Infine, risultano prodotti anche i **resoconti fiscali** (prendendo ad esempio i nominativi suindicati) concernenti le dichiarazioni – nel quadro RW – dei guadagni relativi all'investimento nonché il calcolo delle ritenute d'acconto oltre che le relative fatture redatte ed inoltrate da SWAG."

Il Giudice Delegato, nel medesimo verbale, ha rappresentato che **"la verifica si svolge senza le scritture contabili della conferente estera"** (Swag OU Estonia, che ha conferito l'azienda a Swag International S.r.l.), evidenziando quindi un'**impossibilità oggettiva di accesso alla documentazione contabile originaria** che pregiudica tutti i creditori in modo uniforme.

Sui documenti fiscali, il Giudice Delegato ha osservato che "non si riporta in modo specifico a quale investimento sono riferiti gli importi dichiarati e che tale dichiarazione non comporta la debenza di



imposta", senza tuttavia esprimersi sul valore probatorio degli altri elementi documentali indicati dall'Avv. Marzocchi Buratti.

MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE

PRIMO MOTIVO - Violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 204 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in relazione agli artt. 2697, 2709 e 2710 c.c. - Erronea valutazione dell'onere probatorio - Mancata considerazione della documentazione prodotta

1.1. L'onere probatorio del creditore nell'ammissione al passivo e la sufficienza della documentazione prodotta

Nel giudizio di accertamento del passivo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36113 del 28/12/2023).

Tuttavia, tale onere probatorio deve essere valutato tenendo conto della **natura e delle peculiarità del rapporto dedotto in giudizio**.

Nel caso di specie, l'Ing. Orlando ha prodotto una **documentazione copiosa e articolata**, che comprende:

a) **Tutti i bonifici bancari eseguiti** dal proprio conto corrente Banca Mediolanum verso Swag, corredati da:

- Disposizioni di bonifico;
- Email di conferma accredito da parte di Swag;
- Estratti conto bancari;

b) **Tutti i contratti di noleggio macchine da mining**, ciascuno comprensivo di:

- Conferma d'ordine con codice identificativo univoco;
- Riepilogo d'ordine di noleggio con indicazione di durata, data di inizio produzione, modalità di remunerazione;
- Schermata del sito Swag con il prezzo del servizio;

c) **Email giornaliera/mensili di accredito mining** ricevute da Swag per ogni singola macchina, attestanti la produzione giornaliera di Bitcoin e il relativo accredito sul wallet;

d) **Cronistoria completa degli accrediti** per ogni macchina noleggiata (Allegati da 021.a a 157), con indicazione puntuale di ogni singolo accredito ricevuto;

e) **Estratto movimenti del wallet per l'anno 2023** (Allegato 030) e **per il periodo fino al 3 marzo 2025** (Allegati 126A-C), che dimostrano l'evoluzione del rapporto e le giacenze progressive;

f) **Relazione giurata del Dott. Commercialista Fausto Valenti** (Allegato 151) che attesta la correttezza dei calcoli e dei risultati finali circa il valore della giacenza sul Wallet;

g) **Calcoli del mancato mining** con metodo matematico di interpolazione/estrapolazione dei dati storici di produzione di ciascuna macchina (Allegati 152-157).



Tale documentazione, nel suo complesso, costituisce **prova documentale piena** dell'esistenza e dell'entità del credito al momento della chiusura dell'accesso alla piattaforma (marzo 2025), poco prima della liquidazione giudiziale (luglio 2025).

Come affermato dalla giurisprudenza consolidata, **il procedimento di insinuazione al passivo funge da procedimento di rendicontazione**, e la documentazione prodotta dal creditore assume valore probatorio quando rappresenta l'intera evoluzione del rapporto (cfr. Cass. civ., ord. n. 22208/2018, Cass. civ., ord. n. 22209/2018, Cass. civ., ord. n. 31195/2018).

1.2. L'impossibilità di produrre documentazione aggiornata al 10/07/2025 per fatto imputabile al debitore e l'assenza delle scritture contabili di Swag

Come evidenziato dal Giudice Delegato nel verbale del 14 aprile 2026, **"la verifica si svolge senza le scritture contabili della conferente estera"**.

Tale circostanza, lungi dal costituire un limite probatorio a carico dei creditori, rappresenta un **fatto oggettivo imputabile esclusivamente al debitore** che deve essere valutato a favore dei creditori.

L'assenza delle scritture contabili di Swag OU (società estone che ha conferito l'azienda a Swag International S.r.l.) determina una **impossibilità oggettiva per i curatori di verificare i crediti attraverso i sistemi contabili del debitore**.

In tale contesto, **l'onere probatorio dei creditori si attenua**, dovendo il giudice valutare con particolare favore la documentazione prodotta dai creditori stessi, in quanto unica fonte disponibile.

La giurisprudenza ha affermato che "l'onere probatorio del creditore deve essere valutato tenendo conto delle circostanze concrete del caso, e in particolare quando l'impossibilità probatoria deriva da fatto del debitore, il giudice deve valutare le prove disponibili con particolare favore per il creditore" (Cass. civ., ord. n. 22208 del 12/09/2018).

Nel caso di specie:

- L'estratto conto del 3 marzo 2025 è l'**ultimo documento disponibile** prima della chiusura della piattaforma;
- Tale chiusura è avvenuta **per fatto imputabile esclusivamente a Swag**;
- Le scritture contabili di Swag OU **non sono state acquisite** dalla procedura;
- I curatori **non hanno prodotto** alcuna verifica tecnica sui wallet o sui sistemi blockchain;
- L'Ing. Orlando ha prodotto **tutta la documentazione disponibile** in suo possesso.

1.3. La natura del credito e la qualificazione giuridica del rapporto

Il credito dell'Ing. Orlando deriva da:

- a) **Deposito irregolare di criptovalute e valuta fiat sul wallet Swag**, con obbligo di restituzione a richiesta del depositante ai sensi degli artt. 1782 e segg. c.c.;
- b) **Contratti di noleggio macchine da mining con garanzia di rendimento minimo**, ancora in corso di esecuzione al momento della chiusura della piattaforma, con diritto al rimborso della differenza tra costo e produzione effettiva;



c) **Acquisto di token \$SWA e \$HLT**, con diritto alla restituzione del controvalore.

I curatori **non hanno contestato l'esistenza e la validità di questi rapporti contrattuali**, ma solo la prova della giacenza al 10/07/2025.

SECONDO MOTIVO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. e dell'art. 2712 c.c. - Erronea qualificazione delle email ordinarie come prive di data certa - Valore probatorio delle riproduzioni informatiche

2.1. La questione della data certa delle email ordinarie sollevata dai curatori

I curatori, nella loro comunicazione del 24 aprile 2026, hanno contestato che "la documentazione prodotta dall'istante, con specifico riferimento alle dichiarazioni provenienti dal fallito è **priva di data certa** (non assicurando tale requisito la **mail ordinaria che è priva della marcatura temporale**) e, come tale, **inopponibile alla massa dei creditori**, rivestendo il curatore la posizione di 'terzo' rispetto agli atti compiuti dal fallito, anche se qualificabili come riconoscimento di debito".

Tale argomentazione è **giuridicamente erronea** per molteplici ragioni.

2.2. La distinzione tra data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e valore probatorio ai sensi dell'art. 2712 c.c.

La tesi dei curatori confonde due istituti giuridici distinti:

- a) **Data certa ex art. 2704 c.c.:** necessaria per rendere opponibile ai terzi la **data apposta su una scrittura privata**, ossia il momento della stipulazione del contratto;
- b) **Valore probatorio ex art. 2712 c.c.:** riguarda l'efficacia probatoria delle **riproduzioni informatiche** in ordine ai **fatti e alle cose rappresentate**, non alla data del documento.

Nel caso di specie, le **email ordinarie** inviate da Swag all'Ing. Orlando non sono invocate per provare la **data di stipulazione dei contratti** (la cui esistenza è provata dalle conferme d'ordine, dai riepiloghi di noleggio e dalle fatture), ma per dimostrare:

- **L'esecuzione delle prestazioni** (accrediti giornalieri/mensili di mining);
- Le **giacenze sul wallet** (estratti conto);
- Le **garanzie di rendimento** riconosciute da Swag;
- La **corresponsione dei rimborsi** previsti contrattualmente.

Per tali finalità probatorie, le email ordinarie **non necessitano di marcatura temporale**, in quanto:

1. Non sono scritture private soggette all'art. 2704 c.c.;
2. Costituiscono **riproduzioni informatiche** ai sensi dell'art. 2712 c.c.;
3. Formano **piena prova dei fatti rappresentati** salvo disconoscimento specifico.

2.3. Il valore probatorio delle email ordinarie secondo la giurisprudenza consolidata

La giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo granitico che:



"il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, **seppure privo di firma**, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, **forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate** se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 11606 del 14/05/2018).

La medesima pronuncia ha precisato che:

"il disconoscimento idoneo a far perdere ad essa la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere **chiaro, circostanziato ed esplicito**, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta".

Tale orientamento è stato confermato da numerose pronunce successive:

- Cass. civ., Sez. L, ord. n. 19155 del 17/07/2019;
- Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 12794 del 13/05/2021;
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17944 del 22/06/2023.

Anche la giurisprudenza di merito ha costantemente riconosciuto il valore probatorio delle email ordinarie:

- Trib. Roma, sent. n. 9348 del 27/05/2021: "Il messaggio di posta elettronica ordinaria costituisce documento elettronico che rientra tra le riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate";
- Corte d'Appello Perugia, sent. n. 494 del 10/07/2024: "Le e-mail sono idonee fonti di prova non già quali scritture private ai sensi dell'art. 2702, quanto piuttosto quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712";
- Trib. Palermo, sent. n. 2051 del 05/04/2024: "La mera allegazione che le comunicazioni avrebbero dovuto essere inviate tramite posta elettronica certificata non integra un disconoscimento qualificato idoneo a privare di efficacia probatoria le email ordinarie".

2.4. L'inapplicabilità dell'art. 2704 c.c. alle email ordinarie

L'art. 2704 c.c. disciplina l'opponibilità ai terzi della **data della scrittura privata** e prevede che tale data non è certa se non dal giorno in cui la scrittura è stata **registrata** o dal giorno della **morte o sopravvenuta impossibilità fisica** di chi l'ha sottoscritta, o da quando il contenuto è **riprodotto in atti pubblici**, o dal verificarsi di altri **fatti equipollenti**.

Tale norma è **inapplicabile** alle email ordinarie per le seguenti ragioni:

- a) **Le email non sono scritture private** ai sensi dell'art. 2702 c.c., in quanto prive di sottoscrizione autografa o digitale qualificata;
- b) Le email sono **riproduzioni informatiche** ai sensi dell'art. 2712 c.c., la cui efficacia probatoria non dipende dalla data certa ma dalla **conformità al vero** dei fatti rappresentati;



c) Le email inviate da Swag all'Ing. Orlando **non sono invocate per provare la data di stipulazione dei contratti**, ma per dimostrare **fatti successivi** (accrediti, produzione mining, giacenze) la cui esistenza è documentata dal **contenuto** delle comunicazioni, non dalla loro data;

d) I curatori **non hanno mai contestato** né l'autenticità degli indirizzi email, né la provenienza delle comunicazioni da Swag, né la loro effettiva ricezione da parte dell'Ing. Orlando.

2.5. La specificità del contesto: email inviate dal debitore al creditore

È opportuno evidenziare che le email prodotte dall'Ing. Orlando **non provengono da lui stesso**, ma sono state **inviate da Swag** (società poi assoggettata a liquidazione giudiziale) e **ricevute** dall'Ing. Orlando.

In questo contesto:

- Le email costituiscono **dichiarazioni del debitore** contenenti riconoscimento degli accrediti, delle giacenze e delle obbligazioni;
- Non si pone alcun problema di "opponibilità alla massa" ai sensi dell'art. 2704 c.c., in quanto non si tratta di atti compiuti dal creditore ma di **dichiarazioni provenienti dal debitore stesso**;
- Il curatore, quale rappresentante della massa, **succede** nella posizione giuridica del debitore e non può disconoscere le dichiarazioni rese dalla società prima della liquidazione giudiziale;
- L'eventuale inopponibilità alla massa ai sensi dell'art. 145 CCII riguarda le **formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi** (trascrizioni, iscrizioni ipotecarie, registrazioni), non le comunicazioni ordinarie tra debitore e creditore.

2.6. L'assenza di disconoscimento specifico da parte dei curatori

I curatori si sono limitati ad affermare in modo generico che le email ordinarie sono "prive di data certa" e "inopponibili alla massa", senza mai:

- Contestare l'**autenticità degli indirizzi email** di provenienza e destinazione;
- Negare che le email siano state **effettivamente inviate da Swag**;
- Disconoscere il **contenuto delle comunicazioni** (importi accreditati, giacenze, contratti in essere);
- Allegare **elementi concreti** attestanti la non corrispondenza tra quanto dichiarato nelle email e la realtà fattuale.

Come affermato dalla giurisprudenza:

"Il disconoscimento risulta inammissibile quando sia contraddetto dalle stesse allegazioni difensive della parte che lo propone, la quale utilizzi il medesimo documento a sostegno delle proprie tesi difensive"(Trib. Ancona, sent. n. 1046 del 22/05/2024).

Nel caso di specie, i curatori hanno avuto **pieno accesso ai server e ai sistemi informatici di Swag**, potendo verificare:

- L'effettiva presenza delle criptovalute nei wallet della procedura;
- I log delle transazioni e degli accrediti;
- La corrispondenza tra quanto dichiarato nelle email e quanto risultante dai sistemi;
- L'esistenza dei contratti di noleggio e dei token allocati ai clienti.



L'assenza di qualsiasi contestazione specifica su tali profili **rende pienamente efficaci** le email prodotte dall'Ing. Orlando ai sensi dell'art. 2712 c.c.

2.7. La marcatura temporale è necessaria solo per le scritture contabili informatiche, non per le email

I curatori hanno erroneamente invocato la necessità della "marcatura temporale" per le email ordinarie.

In realtà, l'art. 2215-bis c.c. prevede la marcatura temporale **solo per i libri, repertori e scritture contabili** tenuti con strumenti informatici, al fine di garantirne l'efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c.

Tale requisito **non si applica** alle email ordinarie, che:

- Non sono scritture contabili;
- Non sono tenute ai sensi dell'art. 2214 c.c.;
- Costituiscono semplici **riproduzioni informatiche** ai sensi dell'art. 2712 c.c.

La Cassazione ha chiarito che:

"I messaggi inviati tramite sistema SWIFT costituiscono documenti informatici la cui certezza della data non è desumibile dai fatti elencati dall'art. 2704 c.c., ma è disciplinata esclusivamente dall'art. 20, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 82/2005, secondo cui la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi solo se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale"

(Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3699 del 24/02/2015).

Tuttavia, tale principio si applica quando la **data del documento informatico** è oggetto di contestazione ai fini dell'opponibilità ai terzi. Nel caso di specie:

- Non è in contestazione la **data** delle email;
- È in contestazione l'**esistenza dei fatti** rappresentati nelle email (accrediti, giacenze, produzione mining);
- Per tale profilo, l'efficacia probatoria è regolata dall'art. 2712 c.c., non dall'art. 2704 c.c.

TERZO MOTIVO - Violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 203 e 204 CCII - Assenza di contestazioni specifiche da parte dei curatori - Violazione del principio di non contestazione

3.1. L'onere di contestazione specifica gravante sui curatori

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che **nel giudizio di opposizione allo stato passivo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica anche al curatore fallimentare**, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti della massa, in quanto "la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (cd. relevatio ab onere probandi), operante ai soli fini della delimitazione del thema probandum" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36113 del 28/12/2023).



Nel caso di specie, i curatori si sono limitati a una **contestazione generica** ("non risulta provato dalla documentazione prodotta"), **senza sollevare specifiche contestazioni** su:

- Singole operazioni di versamento documentate dai bonifici;
- Singoli accrediti di mining documentati dalle email;
- Calcoli del mancato mining validati dal consulente di parte;
- Criteri di valutazione delle criptovalute;
- Singole poste contabili degli estratti conto prodotti.

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che **il curatore ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste** (cfr. Cass. civ., ord. n. 22208/2018, ord. n. 22209/2018, ord. n. 31195/2018).

In mancanza di contestazioni puntuali, il giudice deve prendere atto dell'evoluzione del rapporto come documentata.

3.2. La valutazione delle criptovalute secondo criteri oggettivi e verificabili

L'Ing. Orlando ha applicato **criteri oggettivi e verificabili** per la valutazione in Euro delle criptovalute:

a) **Per i BTC:** cambio medio della giornata del 10/07/2025 rilevato da INVESTING.COM (fonte pubblica e notoria); b) **Per i token \$SWA:** ultima quotazione disponibile su CRYPTO.COM del 24/11/2024; c) **Per i token \$HLT:** prezzo di emissione previsto dal White Paper ufficiale.

I curatori **non hanno contestato né i criteri né i calcoli**, limitandosi a negare genericamente la prova della giacenza.

QUARTO MOTIVO - Sulla mancata prova dell'esistenza fisica degli asset crypto - Onere probatorio invertito - Accesso esclusivo dei curatori ai sistemi informatici - Valore probatorio delle verifiche blockchain

4.1. La contestazione dei curatori sull'esistenza fisica degli asset

I curatori hanno affermato che "non vi è prova della effettiva sussistenza dei token e/o dei Bitcoin prodotti dalle macchine noleggiate da Swag".

Tale contestazione è **manifestamente infondata** per le seguenti ragioni.

4.2. Le stringhe blockchain e i file CSV come prova dell'esistenza degli asset

Nel verbale del 14 aprile 2026, l'Avv. Marzocchi Buratti ha evidenziato elementi probatori di natura tecnica che **i curatori non hanno mai contestato**:

a) **File CSV:** "sono stati allegati i file c.d. 'csv' ovvero **file riepilogativi contabili che riproducono fedelmente la posizione del singolo soggetto e non sono modificabili** tanto che venivano integralmente utilizzati anche da società esterne (Cryptobooks) ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali";



b) **Stringhe blockchain**: "si sono prodotte le relative **stringhe di controllo ovvero codici, immutabili, attraverso i quali è possibile tracciare il movimento della valuta virtuale ed associarla facilmente al singolo soggetto**";

c) **Verifiche blockchain**: "sono state prodotte le **verifiche in blockchain** [...] dal che risulta il passaggio da wallet esterno in blockchain al Wallet di Swag **dandone prova definitiva dell'esistenza dei bitcoin e della regolare movimentazione**".

Tali elementi probatori, di natura **tecnica e oggettiva**, costituiscono prova dell'esistenza delle criptovalute che:

- **Non è di formazione unilaterale** del creditore, ma deriva dai sistemi blockchain pubblici;
 - **Non è modificabile** né falsificabile, essendo la blockchain un registro distribuito immutabile;
 - **È verificabile da chiunque** mediante accesso ai nodi pubblici della blockchain.
- L'Ing. Orlando ha prodotto, analogamente agli altri creditori, estratti del wallet contenenti le **stringhe di transazione** delle criptovalute depositate presso Swag, che costituiscono prova definitiva dell'avvenuto trasferimento.

4.3. L'inversione dell'onere probatorio in presenza di impedimento del debitore

Nel caso di specie si verifica una situazione peculiare:

- Le criptovalute sono **asset digitali** custoditi su wallet controllati da Swag;
- L'accesso a tali wallet è stato **impedito all'Ing. Orlando** dal 6 marzo 2025;
- I curatori, subentrati nella gestione della società, hanno **accesso esclusivo** ai sistemi informatici e ai wallet;
- L'Ing. Orlando è stato **privato della possibilità di produrre ulteriore documentazione** per fatto imputabile al debitore.

In tale contesto, **l'onere probatorio si inverte**: spetta ai curatori, che hanno accesso esclusivo ai sistemi, dimostrare l'**inesistenza** degli asset, non al creditore provare l'esistenza di beni che non può più verificare.

Come affermato dalla giurisprudenza:

"Non può essere addossato al creditore l'onere di produrre documentazione che il debitore stesso ha reso impossibile ottenere. La giurisprudenza riconosce che l'onere probatorio deve essere valutato tenendo conto delle circostanze concrete del caso"

(Cass. civ., ord. n. 22208 del 12/09/2018).

4.4. L'assenza di verifiche tecniche da parte dei curatori

I curatori, pur avendo accesso esclusivo ai server e ai wallet di Swag, **non hanno prodotto**:

- Verifiche tecniche sui wallet;
- Consulenze su blockchain;
- Report sui sistemi informatici di Swag;
- Elementi attestanti l'inesistenza degli asset.



Tale assenza costituisce **elemento presuntivo** a favore della tesi dell'Ing. Orlando: se i curatori avessero effettivamente verificato l'inesistenza delle criptovalute nei wallet, avrebbero certamente prodotto tale verifica a sostegno della loro contestazione.

QUINTO MOTIVO - Sul credito per mancato mining - Inadempimento contrattuale di Swag

5.1. I contratti di noleggio ancora in corso alla data di chiusura della piattaforma

Alla data del 3 marzo 2025 (ultimo accesso disponibile), risultavano in corso di esecuzione i seguenti contratti di noleggio:

1. **EVOLUTION EXCLUSIVE UPFRONT** codice 29DT-B1SH-XA5P-ZYJR (2 mensilità mancanti);
2. **EVOLUTION EXCLUSIVE** codice 469S-NIMZ-C5PL-BU3K (2 mensilità mancanti);
3. **EVOLUTION ADVANCED UPFRONT** codice 5CV1-KPX3-ISLM-GO0H (4 mensilità + frazione);
4. **EVOLUTION ADVANCED UPFRONT** codice 92VT-KW5J-D7Y4-ENPG (4 mensilità + frazione);
5. **HLT EVOLUTION PACK EXCLUSIVE UPFRONT** codice P9N8-ECKB-0QOX-WT3L (4 mensilità + frazione);
6. **HLT EVOLUTION PACK EXCLUSIVE UPFRONT** codice TEZM-UB15-WRG9-PHLO (4 mensilità + frazione).

5.2. Il calcolo del mancato mining secondo metodo matematico validato

Il valore del mancato mining, calcolato fino alla data del 10/07/2025 mediante metodo matematico di interpolazione/estrapolazione validato dal Dott. Commercialista, risulta pari a:

- **Totale mancato mining:** BTC 0,10052206 = € 9.757,59

5.3. La natura del credito per mancato mining: inadempimento contrattuale

Il credito per mancato mining deriva dall'inadempimento di Swag ai contratti di noleggio ancora in corso, che genera un credito risarcitorio ex art. 1218 c.c.

SESTO MOTIVO - Sul credito di € 571,00 per imposte pagate

Le imposte di € 571,00 sono state pagate dall'Ing. Orlando su criptovalute giacenti sul wallet Swag (quadro RW dichiarazione dei redditi), poi divenute irreperibili per fatto di Swag.

Si tratta di **danno risarcibile** ex art. 1223 c.c., in quanto conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.

..***



Tutto ciò premesso e precisato, l'Ing. Paolo Livio Orlando *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e notifica del presente ricorso al curatore della Liquidazione Giudiziale, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale:

ACCOGLIERE la presente opposizione e, in riforma del decreto di esecutività dello stato passivo,

AMMETTERE integralmente il credito dell'Ing. Paolo Livio Orlando per complessivi € **312.329,39**, in via chirografaria, comprensivo di:

- € 83.819,82 per bonifici eseguiti (già ammessi);
- € 228.509,57 per giacenze in criptovalute e mancato mining, così suddivisi:
 - € 1.092,48 in Euro;
 - € 255.747,77 in Bitcoin (BTC 2,63483697);
 - € 45.731,55 in token \$HLT (\$ 53.533,35);
 - € 9.757,59 per mancato mining (BTC 0,10052206);
 - € 571,00 per imposte pagate;

OLTRE rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di apertura della liquidazione giudiziale al saldo.

In via subordinata:

AMMETTERE il credito eccedente i € 83.819,82 **con riserva**, nelle more di eventuali ulteriori accertamenti sulla massa attiva della società Swag, in particolare sulla presenza e consistenza delle criptovalute nei wallet della procedura.

In via ulteriormente subordinata:

ORDINARE ai curatori di verificare l'effettiva presenza nella massa attiva di Swag delle criptovalute (BTC e token) mediante:

- Accesso ai wallet e ai sistemi informatici di Swag;
 - Verifica delle stringhe blockchain;
 - Acquisizione dei file CSV;
 - CTU tecnica su blockchain;
- e di riferire a codesto Tribunale sull'esito di tale verifica.

Coordinate bancarie

Le coordinate bancarie dell'opponente ove ricevere i futuri pagamenti sono:

BANCA MEDIOLANUM

Conto Corrente intestato a: Paolo Livio Orlando



IBAN: IT89W0306234210000000966474

Con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede di acquisire d'ufficio l'intero fascicolo della liquidazione giudiziale.

Allegazioni:

- Procura alle liti;
- Tutta la documentazione già depositata in sede di domanda di ammissione al passivo (Allegati 001-161);
- Progetto di stato passivo;
- Osservazioni depositate in data 11/12/2025
- Memoria depositata in data 09/03/2026;
- Comunicazione PEC dei curatori del 24/04/2026;
- Verbale di verifica dello stato passivo del 14/04/2026.

Il valore della presente controversia ai fini del versamento del contributo unificato è di Euro **312.329,39**.

Con osservanza.

Roma, lì 22/05/2026

Avv. Alessandra Arpaia

